



ORDINE
degli INGEGNERI
della provincia di TRENTO

**REGOLAMENTO INTERNO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO**

INDICE

PARTE 1:	ESTRATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO PER LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE.....	4
PARTE 2:	REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELL'ORDINE.....	5
ART.1.	Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria	5
ART.2.	Funzioni del Presidente e modalità di svolgimento dell'Assemblea	5
ART.3.	Modalità delle votazioni e redazione del verbale	6
ART.4.	Insedimento ed elezione del Presidente	6
ART.5.	Adempimenti ad avvenuto insediamento	6
ART.6.	Il Presidente.....	7
ART.7.	Il Consigliere Segretario.....	7
ART.8.	Il Consigliere Tesoriere	8
ART.9.	Il/I Vice Presidente.....	8
ART.10.	Il Consigliere	8
ART.11.	Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua sostituzione	9
ART.12.	Dimissioni e/o sfiducia del Presidente e delle altre cariche istituzionali	9
ART.13.	Riunioni del Consiglio	9
ART.14.	Convocazione e ordine del giorno; riunioni ordinarie e straordinarie	9
ART.15.	Validità delle riunioni, ordine di discussione e modalità delle votazioni	10
ART.16.	Validità delle votazioni e maggioranza per le deliberazioni	11
ART.17.	Verbali delle riunioni e loro approvazione	11
PARTE 3:	REGOLAMENTO DEI RIMBORSI DEI CONSIGLIERI E DEI DELEGATI DELL'ORDINE.....	12
ART.18.	Indennità per attività inerenti l'Ordine	12
ART.19.	Rimborso Spese, Viaggi, Vitto e Alloggio	12
ART.20.	Modalità di richiesta rimborso spese	13
PARTE 4:	REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE	14
ART.21.	Natura e compiti delle Commissioni	14
ART.22.	Istituzione e durata delle Commissioni – Nomina del/i Coordinatore/i e del Referente	14
ART.23.	Composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni.....	14
ART.24.	Nomina e compiti del Referente della Commissione	14
ART.25.	Compiti del Coordinatore della Commissione.....	15

PREMESSA

Il presente regolamento è atto di autoregolamentazione che trova fondamento nell'art. 42 del Regio Decreto 23 ottobre 1925 n. 253:

“Il Consiglio dell’Ordine può disciplinare con regolamenti interni l’esercizio delle sue attribuzioni”.

Il Regolamento:

- disciplina le funzioni, le attività e le procedure da osservarsi da parte del Consiglio, dell’Assemblea e degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, specificando quanto al riguardo è già stabilito;
- stabilisce le modalità di rimborso dei Consiglieri e dei Delegati dell’Ordine;
- stabilisce le modalità di funzionamento delle Commissioni.

A tale scopo è suddiviso in tre parti:

- PARTE 1: estratti normativi di riferimento per la professione dell’Ingegnere;
- PARTE 2: regolamento di funzionamento del Consiglio e dell’attività dell’Ordine;
- PARTE 3: regolamento dei rimborsi dei Consiglieri e dei Delegati dell’Ordine;
- PARTE 4: regolamento delle Commissioni Tecniche.

Il presente Regolamento, composto da 4 Parti è stato adottato con deliberazione n. 181008 del 23 aprile 2018 ed è in vigore dalla data di approvazione della delibera di adozione.

Il presente Regolamento non ha scadenza. L’abolizione, l’interpretazione, la modifica, gli aggiornamenti e le integrazioni devono essere deliberate dal Consiglio.

Il presente Regolamento è stato redatto nel rispetto di quanto previsto da:

- Legge 24 giugno 1923, n. 1395;
- R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537;
- Legge 25 aprile 1938, n. 897;
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;
- DPR 5 giugno 2001, n. 328.

Eventuali passaggi del presente Regolamento in contrasto con le disposizioni contenute nelle sopra richiamate norme sono da intendersi nulli.

PARTE 1: ESTRATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO PER LA PROFESSIONE DELL'INGEGNERE

Si riportano di seguito gli estratti dalla normativa che regola la professione dell'ingegnere:

- Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (G.U. 05/07/1923, n. 157) - Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti
- Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (G.U. 15/02/1926, n. 37) - Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto
- Legge 25 aprile 1938, n. 897 (G.U. 07/07/1938, n. 152) - Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (G.U. 23/12/1944, n. 98) - Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001, n. 328 - Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2001 - Suppl. Ordinario n. 212)

PARTE 2: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELL'ORDINE

ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ART.1. Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria

1. L'Assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente a mezzo PEC inviata a tutti gli iscritti all'Albo che ne siano in possesso come da obbligo di legge, nonché, per favorirne la massima conoscibilità, mediante pubblicazione sul sito istituzionale con un preavviso di almeno 7 giorni.
2. Il giorno dell'Assemblea, raggiunto il numero legale, conteggiando i presenti a prescindere dalla loro appartenenza alle Sezioni, il Segretario ne dà comunicazione al Presidente che dichiara valida l'Assemblea e dà inizio ai lavori.
3. In prima convocazione, il Presidente dichiara deserta la riunione se non è stato raggiunto il numero legale, pari alla maggioranza degli iscritti all'Albo dell'Ordine.
4. In seconda convocazione l'Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presenti. In tale ipotesi, la presenza verrà raccolta mediante nominativo e firma, se contestuale all'evento, ovvero mediante preiscrizione tramite applicativi informatici da confermarsi con verifica del relativo badge generato relativo all'evento.

ART.2. Funzioni del Presidente e modalità di svolgimento dell'Assemblea

1. Il Presidente assicura la disciplina della seduta e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Gli interventi non possono superare i dieci minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale, o i cinque minuti qualora si riferiscano a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare i tre minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità. Nessuno può intervenire più di due volte sul medesimo argomento.
3. Ogni partecipante all'Assemblea può chiedere la parola per non più di tre minuti su temi direttamente collegati all'Ordine del giorno; a uguale tempo hanno diritto gli altri partecipanti che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. Ogni partecipante può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento ad eventuali deliberazioni per non più di cinque minuti; può fare dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.
4. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in trattazione, nell'ordine:
 - a) le proposte di rinvio o di sospensione;
 - b) le questioni pregiudiziali;
 - c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.Le richieste di cui al presente comma devono essere formulate mediante mozione adeguatamente motivata, idonea a esplicitare il contenuto e le ragioni della richiesta. La mozione è ammessa alla votazione qualora sia sottoscritta da almeno un quinto dei presenti in assemblea. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.

ART.3. Modalità delle votazioni e redazione del verbale

1. Le votazioni sono effettuate, generalmente, in modo palese. Su richiesta, formulata al termine della discussione, di almeno un terzo dei partecipanti o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine dell'elenco dei presenti, ovvero per scrutinio segreto.
2. Laddove l'avviso di convocazione lo preveda, è consentita la partecipazione con diritto di intervento e voto mediante collegamento telematico, previa iscrizione tramite applicativi informatici.
3. Qualora venga richiesto il voto segreto, come previsto dal precedente comma 1, gli iscritti che partecipano alla seduta da remoto non possono di regola esprimere il loro voto, a meno di dotazione di una piattaforma di voto certificata conforme alle linee guida Agid. Resta salva la possibilità, per i partecipanti da remoto, in assenza di idonea piattaforma, di chiedere il rinvio della trattazione del punto per poter partecipare alla votazione. A fronte di tale richiesta il punto deve essere rinviato alla successiva Assemblea, con la precisazione che è consentito un solo rinvio, per evitare la paralisi dell'attività dell'Assemblea.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Ciascun presente che ha partecipato alla discussione su uno specifico punto ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso dell'Assemblea e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al Segretario.
6. Di tutte le attività dell'Assemblea resta traccia nel verbale redatto, in forma sintetica, dal Segretario. Il verbale, controfirmato dal Presidente, è disponibile presso l'Ufficio di segreteria, dove sono custoditi tutti i verbali delle Assemblee, e nell'area dedicata sul sito istituzionale dell'Ordine.

STRUTTURAZIONE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO**ART.4. Insediamento ed elezione del Presidente**

1. Il Consiglio si insedia su convocazione del Presidente uscente, a cui il Presidente del Seggio ha trasmesso l'esito dello scrutinio e il relativo verbale. La data della convocazione viene concordata con l'eletto che ha conseguito il maggior numero di voti.
2. Nella riunione di insediamento, la seduta viene inizialmente diretta dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo. In questa occasione, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, scegliendo uno dei membri eletti tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A di un qualsiasi Settore. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione di candidature.
3. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti: risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

ART.5. Adempimenti ad avvenuto insediamento

1. Ad avvenuto insediamento dei nuovi Consiglieri farà seguito l'avvio della procedura per la nomina dei nuovi Consiglieri del Consiglio di Disciplina Territoriale; entro 60 giorni dalla seduta di insediamento, pertanto, il Consiglio trasmetterà al Presidente del Tribunale un elenco di 30 nominativi, dopo aver raccolto le candidature e averle eventualmente integrate con altri nomi.

ART.6. Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assicura l'esecuzione degli orientamenti programmatici ed esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio.
2. Il Presidente inoltre:
 - sovrintende a tutte le attività del Consiglio;
 - convoca e presiede le sedute del Consiglio;
 - propone gli argomenti da discutere nelle riunioni del Consiglio, predisponendo l'Ordine del Giorno delle sedute in collaborazione con il Segretario;
 - adotta provvedimenti di competenza del Consiglio non comportanti impegni di spesa nei casi di urgenza e li sottopone, poi, all'approvazione consiliare nella prima riunione successiva al provvedimento preso e, comunque, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso;
 - agisce "in nome e per conto" del Consiglio assumendo impegni di spesa nel limite di euro 10.000, 00 (diecimila/00) nei casi in cui si ravvisino condizioni di urgenza, nei limiti di spesa previsti a bilancio o per sopravvenienze impreviste. In tale caso, entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Presidente dovrà informare il Consiglio del suo operato e sottoporlo a ratifica;
 - coordina con la collaborazione del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere e del Direttore dell'Ufficio, ove presente nell'organico, l'attività dei servizi interni dell'Ordine;
 - stipula, in nome e per conto dell'Ordine, previa autorizzazione e deliberazione del Consiglio, contratti e convenzioni;
 - firma, unitamente al Consigliere Segretario, le circolari, ed i verbali delle riunioni del Consiglio;
 - firma la corrispondenza unitamente al Consigliere Segretario, nonché all'eventuale Consigliere Delegato;
 - Invita in via eccezionale, anche su proposta di Consiglieri, a partecipare alla discussione nelle riunioni da lui presiedute, interrompendo la formale seduta del Consiglio, persone ritenute utili all'analisi di specifici punti dell'ordine del giorno.
3. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea degli iscritti a richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'Albo.
4. Il Presidente può delegare, salvo quelle spettantegli per legge, funzioni e responsabilità ad uno o più Consiglieri, o a un iscritto all'Ordine, tanto temporaneamente quanto a tempo indeterminato, dandone comunicazione al Consiglio e salva sempre la revocabilità della delega. Il delegato è tenuto a confrontarsi con il Presidente e, se necessario, anche con il Consiglio, per garantire la coerenza della linea politica definita dal Consiglio

ART.7. Il Consigliere Segretario

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge al suo interno il Segretario, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A oppure nella Sezione B di un qualsiasi Settore. L'elezione del Segretario è preceduta dalla presentazione e discussione di candidature.
2. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti: risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Segretario assicura l'esecuzione delle deliberazioni, coadiuvato dal Presidente e, per le attività di cui all'art. 39 del Regio Decreto 2537/1925, si può avvalere di un impiegato/a della Segreteria.

4. Oltre agli obblighi previsti dall'art. 39 del regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 (- ricevere e verificare le domande di iscrizione; - curare la stesura delle deliberazioni del Consiglio; - curare la corrispondenza; - autenticare le copie delle deliberazioni; - avere in consegna l'archivio e la biblioteca) è altresì compito del Segretario redigere il verbale delle sedute, avendo cura di dare evidenza dell'attività svolta.
5. In assenza del Segretario ne fa le veci il Consigliere con minore anzianità di iscrizione nell'albo.

ART.8. Il Consigliere Tesoriere

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge al suo interno il Tesoriere, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A oppure nella Sezione B di un qualsiasi Settore. L'elezione del Tesoriere è preceduta dalla presentazione e discussione di candidature.
2. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta neppure nella seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti: risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
3. Il Tesoriere redige il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali e li sottopone, prima dell'Assemblea, alla preliminare approvazione del Consiglio.
4. Ogni volta che è necessario, il Tesoriere redige e porta all'approvazione del Consiglio gli eventuali assestamenti di bilancio e la situazione di cassa.
5. Firma gli assegni, necessari per le varie spese correnti, controfirmati, se del caso, dal Presidente.
6. Autorizza i pagamenti a mezzo bonifico.
7. Per le attività di cui all'art. 40 del R.D. 2537/1925 e per la formazione dei bilanci, il Tesoriere si avvale del personale della Segreteria e del commercialista/consulente dell'Ordine.

ART.9. Il/I Vice Presidente

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio ha facoltà di nominare, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A oppure nella Sezione B di un qualsiasi Settore, uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzione di Vicepresidente Vicario. L'elezione del Vice Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione di candidature.
2. In caso di assenza, di impedimento o mancanza del Presidente, ne assume ed esercita le funzioni il Vicepresidente Vicario.
3. In sua assenza, le funzioni di Presidenza per i rapporti interni sono assunte ed esercitate dall'altro Vicepresidente o, in successione, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

ART.10. Il Consigliere

1. Il Consigliere partecipa attivamente a tutte le riunioni e iniziative del Consiglio e delle Commissioni Istituzionali di cui fa parte partecipa e svolge tutte le attività connesse con le deleghe ricevute dal Presidente a tutela degli iscritti, del Consiglio e della comunità.
2. Il Consigliere decade dopo assenza ingiustificata a 5 riunioni, oppure per un periodo di oltre 6 mesi consecutivi di assenza.
3. Assicura disponibilità all'ascolto degli iscritti e rappresenta riferimento per gli stessi nelle problematiche della categoria.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Parimenti tutti gli iscritti, che per incarico del Consiglio hanno accesso ad informazioni riservate, sono tenuti alla massima riservatezza in merito alle stesse ed egualmente soggetti al rispetto del codice deontologico.

5. Può essere autorizzato dal Consiglio, su richiesta formale e per motivazioni oggettive, ad assenze prolungate; il Consiglio, contestualmente all'autorizzazione, designa il Consigliere suo sostituto nelle attività di competenza.

ART.11. Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua sostituzione

1. Il Consigliere che si dimette deve comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.
2. Il Presidente, se il tentativo da lui operato per fare ritirare le dimissioni non ha esito positivo, pone nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio l'argomento per le decisioni di merito.
3. Ratificate le dimissioni, il Consiglio delibera secondo la procedura di cui al punto successivo.
4. Il Consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

ART.12. Dimissioni e/o sfiducia del Presidente e delle altre cariche istituzionali

1. Il Presidente che si dimette deve comunicare al Consiglio, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.
2. Il Consiglio, nel caso di esito negativo della richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e procede alla elezione del nuovo Presidente secondo le modalità previste.
3. Su mozione di sfiducia, presentata da almeno tre Consiglieri ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri eletti, il Presidente e le altre cariche istituzionali possono essere sfiduciati. Nel caso gli stessi non si dimettano, il Consiglio con formale deliberazione, approvata dalla maggioranza dei consiglieri eletti, li dichiara dimessi e procede all'elezione delle nuove cariche secondo le modalità previste.
4. Il Presidente eletto indice l'Assemblea straordinaria per rendere conto dell'accaduto.
5. Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere che intendono dimettersi, devono seguire la procedura del comma 1.
6. Il Consiglio, nel caso di esito negativo della richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e procede all'elezione secondo le modalità previste.

Convocazione del Consiglio, svolgimento riunioni, deliberazioni**ART.13. Riunioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce normalmente in sedute ordinarie; si riunisce inoltre in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritiene necessario ovvero su richiesta di almeno tre Consiglieri. In quest'ultimo caso la riunione avviene entro sette giorni fatte salve le modalità di convocazione previste dalla legge.

ART.14. Convocazione e ordine del giorno; riunioni ordinarie e straordinarie

1. La convocazione è disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della Segreteria.
2. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviata per posta elettronica, almeno quattro giorni prima della data confermata. La convocazione d'urgenza per riunioni straordinarie è comunicata telegraficamente, ovvero a mezzo PEC e/o telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata.

3. Nella convocazione sarà indicata la modalità di svolgimento della riunione, ossia in presenza, in modalità mista o da remoto; nel caso di riunione in presenza o in modalità mista, verrà indicato il luogo in cui si svolgerà la riunione per i Consiglieri che partecipano in presenza e verranno fornite precise indicazioni per il collegamento telematico (es. nome della piattaforma mista usata, link per partecipare alla riunione).
4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli ulteriori argomenti la cui discussione sia stata chiesta da almeno due Consiglieri in tempo utile (almeno 3 giorni prima rispetto alla data di convocazione)
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria a partire da tre giorni prima della data della riunione e, per le aggiunte all'ordine del giorno, dall'inizio della riunione.
6. Nella riunione possono essere trattati solo gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno. L'O.d.G. contenuto nell'Avviso di convocazione potrà essere integrato dal Presidente, per sopravvenuti motivi di urgenza, sino a 48 ore prima della riunione con comunicazione a tutti i Consiglieri mediante posta elettronica.
7. Nel caso in cui si renda necessario integrare l'O.d.G. da parte del Presidente e non sia possibile rispettare quanto previsto sopra, l'O.d.G. potrà essere integrato nel corso della riunione a condizione che tutti i Consiglieri presenti comunichino il loro assenso. Tale possibilità è preclusa e, pertanto, l'argomento andrà inserito a cura del Presidente in un successivo O.d.G., laddove il punto richieda l'assunzione di deliberazioni comportanti oneri di spesa per attività non previste nel bilancio preventivo.
8. Il Presidente può procedere alla convocazione straordinaria del Consiglio su un preciso ordine del giorno. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione straordinaria dovrà comunque avvenire con almeno 24 ore di preavviso.

ART.15. Validità delle riunioni, ordine di discussione e modalità delle votazioni

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei Consiglieri eletti.
2. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente può rinviare il o i punti non trattati ad altra riunione, oppure aggiornare la riunione comunicando ai presenti, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento; analoga comunicazione dovrà fare agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione.
3. Il Presidente assicura la disciplina della riunione e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione e di votazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
4. Gli interventi non possono superare indicativamente i cinque minuti qualora si riferiscano ad argomenti di carattere generale o a singole pratiche o gruppi di pratiche; eventuali repliche non possono superare indicativamente i due minuti. Il Presidente può consentire tempi superiori soltanto per le relazioni o sui temi di particolare rilevanza o complessità, a sua discrezione e nel rispetto del contraddittorio.
5. Ogni Consigliere può chiedere la parola per questioni personali per non più di tre minuti; ad uguale tempo hanno diritto gli altri Consiglieri che siano chiamati in causa per fornire chiarimenti. È facoltà del Presidente dare la parola per questioni personali immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni Consigliere può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento per non più di indicativamente tre minuti, e può fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.
6. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine:
 - a) le proposte di rinvio o di sospensione;

- b) le questioni pregiudiziali;
 - c) le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.
7. La votazione sugli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.
 8. Le votazioni sono effettuate, generalmente, in modo palese. Su richiesta di almeno tre Consiglieri o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per appello nominale seguendo l'ordine dell'elenco dei presenti, ovvero per scrutinio segreto.
 9. Nel caso di modalità mista, partecipano al voto tutti i consiglieri presenti e collegati da remoto con espressione palese, che viene annotata dal Segretario. Qualora venga richiesto il voto segreto, come previsto dal precedente comma 8, i consiglieri che partecipano alla seduta da remoto non possono di regola esprimere il loro voto, a meno di dotazione di una piattaforma di voto certificata conforme alle linee guida Agid. Resta salva la possibilità, per i partecipanti da remoto, in assenza di idonea piattaforma, di chiedere il rinvio della trattazione del punto per poter partecipare alla votazione. A fronte di tale richiesta il punto deve essere rinviato al successivo O.d.G. con la precisazione che è consentito un solo rinvio, per evitare la paralisi dell'attività di Consiglio.

ART.16. Validità delle votazioni e maggioranza per le deliberazioni

1. Nessun Consigliere può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, oppure colleghi di studio o altri con i quali ha continuità di rapporti professionali.
2. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti, compresi gli astenuti, e la deliberazione è adottata se ha il voto favorevole della maggioranza.

ART.17. Verbali delle riunioni e loro approvazione

1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto dal Segretario e, per ogni punto all'ordine del giorno, riporta eventualmente per esteso la decisione del Consiglio dettata dal Presidente, l'esito delle votazioni e la deliberazione adottata.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della riunione e da lui stesso trasfusa sinteticamente in un testo scritto da consegnare seduta stante al Segretario.
3. La bozza del verbale è inviata a tutti i Consiglieri a mezzo mail almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Eventuali osservazioni debbono essere trasmesse per iscritto al Presidente prima della seduta in cui il verbale viene approvato.
4. I verbali del Consiglio sono custoditi a cura del Segretario presso l'Ufficio di segreteria. Il verbale di ogni singola riunione, firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente, viene inserito in un raccoglitore e una copia di esso in formato pdf viene salvata nell'archivio informatico.
5. Le deliberazioni assunte nella seduta consiliare hanno immediata esecutività e viene rinviata alla successiva seduta del Consiglio l'approvazione formale del verbale (sole modifiche formali e lessicali, correzione di errori materiali e/o formulazione più chiara del testo al fine di addivenire alla versione definitiva approvata dal Consiglio).
6. Per la parte non riservata e con le omissioni a tutela delle privacy, i verbali approvati, rivisti dal Consigliere incaricato, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine entro 60 giorni dalla data di approvazione.

PARTE 3: REGOLAMENTO DEI RIMBORSI DEI CONSIGLIERI E DEI DELEGATI DELL'ORDINE

ART.18. Indennità per attività inerenti l'Ordine

1. Le attività svolte da tutti i Consiglieri - per rappresentanza istituzionale dell'Ordine e assegnate su specifico mandato del Consiglio o del Presidente – e dai membri del Consiglio di Disciplina Territoriale sono a titolo gratuito.
2. Al Presidente, ai Consiglieri e ai Delegati dal Consiglio, nonché ai membri del Consiglio di Disciplina Territoriale, per l'assolvimento degli incarichi istituzionali o preventivamente autorizzati in conformità ad apposita delibera assunta dal Consiglio, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute come specificato ai commi seguenti.
3. Per ogni attività svolta, oggetto di rimborso, si dovrà procedere alla stesura di una relazione o quantomeno alla presentazione delle risultanze in sede di riunione consiliare.
4. Per l'attività svolta dai colleghi incaricati dal Consiglio a svolgere attività istituzionale o di rappresentanza in tavoli tecnici, sono riconosciuti eventuali rimborsi delle spese vive sostenute. A tali importi, se dovuta, verrà applicata l'aliquota IVA nonché il contributo INARCASSA.

ART.19. Rimborso Spese, Viaggi, Vitto e Alloggio

1. Per tutte le attività svolte per conto dell'Ordine o del Consiglio di disciplina che necessitano di trasferta fuori dalla provincia di residenza o di domicilio professionale o comunque di sede lavorativa stabile, l'incaricato farà ricorso ai mezzi pubblici, secondo le seguenti indicazioni:
 - Voli nazionali: classe turistica;
 - Voli internazionali ed intercontinentali: business – possibilmente tariffa corporate;
 - Treno: prima classe ed eventuali supplementi, cabina letto singola prima classe;
 - Nave: prima classe ed eventuali supplementi, cabina letto singola prima classe;
 - Taxi: rimborso tariffa piena previa indicazione della data e del percorso.Di norma le prenotazioni verranno effettuate direttamente dalla segreteria dell'Ordine, in caso contrario verranno rimborsati presentando le relative fatture elettroniche o ricevute (intestate all'Ordine).
2. Qualora risultasse necessario l'utilizzo dell'auto, premesso che non è presente una copertura assicurativa Kasko, la struttura dell'Ordine provvederà al noleggio dell'auto che verrà ritirata direttamente all'autonoleggio dal Consigliere o delegato in missione. In caso contrario il rimborso della vettura noleggiata sarà riconosciuto presentando le relative fatture elettroniche o ricevute (intestate all'Ordine).
3. Nel caso di utilizzo del mezzo personale è riconosciuto il rimborso chilometrico a tariffa fissa (Euro 0,50/km)
4. In ogni caso è riconosciuto il rimborso dei pedaggi e del parcheggio e, in caso di noleggio, anche del carburante.
5. I Consiglieri e gli incaricati utilizzeranno di preferenza mezzi pubblici, con prenotazione effettuata dalla Segreteria. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, il limite rimborsabile è pari alla tariffa della tratta in treno AV di prima classe.
6. Per la verifica del diritto a rimborso e il relativo calcolo, si utilizzerà quale riferimento di partenza la sede, tra quelle dichiarate (residenza, domicilio, domicilio professionale o sedi lavorative principali-secondarie stabili) più prossima al luogo da raggiungere. Tale rimborso verrà riconosciuto anche per gli spostamenti con mezzo proprio all'interno del comune o della provincia di residenza.
7. Le spese di vitto sono riconosciute se l'impegno supera la mezza giornata, con rimborso a piè di lista, nei limiti di due pasti al giorno, nella misura massima di € 90,00/giorno, e nel caso di

un solo pasto, nella misura massima di € 50,00. Non sono ammesse compensazioni.

8. Per le spese di alloggio, la prenotazione è di norma effettuata dalla Segreteria presso strutture convenzionate o comunque ricercando la soluzione migliore disponibile. Laddove il Consigliere o l'incaricato proceda direttamente, è previsto il rimborso di camera singola o, laddove non disponibile, doppia uso singola con prima colazione, il tutto nell'ambito delle tariffe convenzionate ove esistenti e comunque nella misura massima giornaliera di € 150,00/giorno per camera singola o doppia uso singola con prima colazione inclusa. Il limite massimo di cui sopra non opera nei casi straordinari di comprovata difficoltà a trovare alloggio nelle strutture convenzionate e si preserva comunque il diritto a rimborso previa autorizzazione del Tesoriere. Gli importi saranno rimborsati presentando le relative fatture elettroniche o ricevute (intestate all'Ordine).

ART.20. Modalità di richiesta rimborso spese

1. Le richieste per il riconoscimento di rimborso spese dovranno essere prodotte alla segreteria dell'Ordine che provvederà alla liquidazione entro il 27° giorno di ogni mese.
2. La liquidazione verrà approvata dal Tesoriere, cui spetta una verifica finale e che pertanto potrà, se del caso, domandare una specificazione al richiedente.

PARTE 4: REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE

ART.21. Natura e compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni sono organi consultivi ed operativi del Consiglio dell'Ordine, e come tali operano svolgendo i seguenti principali compiti:
 - a. forniscono consulenza al Consiglio;
 - b. affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche varie;
 - c. svolgono operazioni preparatorie alla sua l'attività istituzionale;
 - d. collaborano con l'organico dell'Ordine per l'espletamento di alcune mansioni interne;
 - e. affiancano l'Ordine nei rapporti con i propri iscritti e con l'esterno;
 - f. per richiesta del Consiglio, curano l'organizzazione d'incontri culturali, riunioni, convegni, corsi di approfondimento.

ART.22. Istituzione e durata delle Commissioni – Nomina del/i Coordinatore/i e del Referente

1. Le Commissioni sono di norma istituite su proposta del Consiglio, per lo studio di problematiche e temi specifici, o in seguito alla richiesta degli iscritti sulla base di specifiche motivate esigenze; l'istituzione avviene con delibera del Consiglio, che contemporaneamente indica anche il/i Coordinatore/i della Commissione stessa ed il Consigliere che ne sarà il Referente all'interno del Consiglio.
2. Le Commissioni hanno, di norma, durata pari a quella del Consiglio e decadenza naturale insieme al Consiglio. In ogni momento, il Consiglio può deliberare la decadenza straordinaria di una o più Commissioni, o l'esclusione dei partecipanti alle stesse. La decadenza ordinaria può essere deliberata per inattività della Commissione o per la mancanza di partecipazione.

ART.23. Composizione, organizzazione e funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni sono aperte a tutti gli iscritti all'Ordine Provinciale degli Ingegneri di Trento che manifestano l'interesse a partecipare ai lavori; la partecipazione può avvenire previa formale richiesta da inoltrare alla segreteria. L'iscrizione comporta l'impegno a partecipare attivamente ai lavori, collaborando con gli altri membri per garantire il raggiungimento degli obiettivi; in casi eccezionali è possibile rinunciare alla partecipazione, previa comunicazione delle motivazioni alla segreteria dell'Ordine.
2. Nel corso della prima riunione la Commissione, in mancanza di un mandato del Consiglio dell'Ordine, definisce gli obiettivi, le scadenze temporali nelle quali si prefigge di raggiungerli e definisce la periodicità degli incontri.
3. Le Commissioni si possono avvalere dell'organizzazione e dei mezzi dell'Ordine.
4. Le Commissioni si riuniscono ogni volta che il Coordinatore lo ritenga necessario, in tal caso il Coordinatore attiva la Segreteria dell'Ordine per l'invio della convocazione a tutti gli iscritti; di norma la convocazione deve essere comunicata con un preavviso di 7 gg. Al termine di ogni riunione il Coordinatore predispone un breve verbale nel quale è riassunto il lavoro svolto e l'elenco dei presenti. I verbali sono trasmessi alla segreteria che, dopo la verifica del referente, li trasmette al Consiglio e ai membri della Commissione. Le prestazioni in seno alle Commissioni, sia del Coordinatore che degli altri membri, sono di norma effettuate a titolo gratuito. Solo il Consiglio, in casi particolari, può deliberare eventuali rimborsi spese.

ART.24. Nomina e compiti del Referente della Commissione

1. Il Referente della Commissione rappresenta il tramite tra il Consiglio e la Commissione; pertanto, relaziona al Consiglio e discute in seno allo stesso gli obiettivi e i metodi della Commissione; comunica al Coordinatore le decisioni assunte dal Consiglio e riferisce circa il lavoro svolto, commentandone i risultati ottenuti, nonché l'andamento generale.

2. Il Referente della Commissione è nominato dal Consiglio dell'Ordine per una durata corrispondente al mandato elettivo di quest'ultimo. In assenza di provvedimento di nomina, o in caso di successive dimissioni, al fine di garantire comunque lo svolgimento dei compiti sopra elencati, tale ruolo è svolto dal Presidente dell'Ordine o da un consigliere da lui delegato.
3. Il Referente della commissione svolge anche le funzioni di portavoce o rappresentante della Commissione nei gruppi di lavoro extra provinciali o nazionali; in casi particolari la rappresentanza può essere attribuita in accordo con il Referente della Commissione - con delibera Consigliare – al Coordinatore della Commissione. Il referente rappresenta il pensiero della commissione di riferimento, in condivisione con il Presidente e il Consiglio.

ART.25. Compiti del Coordinatore della Commissione

1. Il Coordinatore organizza e dirige la Commissione, sorvegliandone il buon funzionamento in ordine alla produttività e al comportamento etico e deontologico; propone e discute con il Referente della Commissione le iniziative che ritiene utili al miglior funzionamento della propria Commissione.
2. Il Coordinatore - sentito il referente – può invitare, a singole riunioni, esperti anche estranei alla Commissione che su particolari argomenti possano fornire pareri, informazioni, ecc.. In caso si debba prevedere un compenso per la partecipazione di detti esperti esterni, l'opportunità e l'entità di tale compenso devono essere preventivamente decise dal Consiglio che ne autorizzerà il Coordinatore e gli Uffici.
3. Il Coordinatore, a specifica richiesta, informa il Consiglio o il Referente della Commissione con una breve relazione, a cadenza almeno trimestrale, contenente un breve resoconto del lavoro svolto, e i programmi da portare a compimento con eventuali proposte ed iniziative.
4. Qualora il Coordinatore fosse nominato portavoce in gruppi di lavoro extra provinciali e/o nazionali, sarà tenuto a rapportarsi con continuità con il Consiglio e raccordarsi per definire congiuntamente le linee di indirizzo e le azioni da porre in atto.
5. Il Coordinatore verifica il corretto svolgimento degli eventuali incontri formativi/visite tecniche organizzati su proposta della Commissione e il contegno degli iscritti e degli effettivi partecipanti.
6. Il Coordinatore e le Commissioni possono proporre eventi formativi che il Consiglio valuterà.
7. Con particolare riferimento agli eventi gratuiti organizzati dalle Commissioni, gli iscritti devono comunicare almeno 24 ore prima dell'evento la loro eventuale mancata partecipazione; diversamente al soggetto verrà inibita la partecipazione a n.2 eventi successivi organizzati dalle Commissioni.
8. Il Coordinatore recepisce le indicazioni del Consiglio dell'Ordine attraverso il Referente della Commissione. In caso di disaccordo sulla conduzione della Commissione, prevalgono le indicazioni del Referente.

NOTA:

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 181008 nella seduta del 23 aprile 2018 e successivamente modificato dal Consiglio con deliberazione n. 181507 nella seduta del 09 luglio 2018, con deliberazione n. 240703 nella seduta del 2 aprile 2024, nonché con deliberazione n. 261403 nella seduta dell'8 giugno 2026 entra immediatamente in vigore.

Le modifiche del presente Regolamento dovranno essere adottate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

Questo regolamento è disponibile sul sito internet dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, nella sezione Regolamenti, così come i link alle norme richiamate a vario titolo nel testo:

- Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (legge 24 giugno 1923, n. 1395)
- Approvazione del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537) •
- Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali (D.L.Lt. 23 novembre 1944, n. 382)
- Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (estratto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328)

Il Segretario dell'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Trento
ing. Paolo Montagni

La Presidente dell'Ordine degli
Ingegneri della provincia di Trento
ing. Silvia Di Rosa